***All. A***

***Addendum – all’Accordo di finanziamento sottoscritto dai Confidi con la Regione Marche, inerente la gestione dei fondi di provenienza POR Fesr 2014-2020 collegati al Fondo per l’emergenza Covid-19 istituito dalla L.R. 10 aprile 2020, n. 13. Modifiche apportate dalla L.R. 24 novembre 2020, n. 47.***

Le modifiche sotto riportate, apportate alla L.R. 10 aprile 2020, n. 13 dalla L.R. 24 novembre 2020, n. 47 vanno a modificare e/o integrare l’Accordo di finanziamento, di cui al DDS 478/PLI del 09/11/2020, sottoscritto con i Confidi interessati.

***Art. 2 – LR 47/2020: (Modifiche della l.r. 13/2020)***

*1. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2020 n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19), dopo le parole “lettera a),” sono inserite le seguenti: “nonché lettera b) per i contributi di cui all’articolo 4, comma 6 bis,”.*

*2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.*

*3. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:*

*“6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all’articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all’esercizio dell’attività, la concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:*

*a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;*

*b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l’accesso al finanziamento stesso;*

*c) l’importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di € 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;*

*d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;*

*e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all’Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.”.*

*4. Al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: “commi 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5, 6 e 6 bis”.*

*5. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/2020, le parole: “fino al 30 settembre 2020,” sono soppresse.*

*6. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole: “31 dicembre 2020” e “15 febbraio 2021” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021” e “15 settembre 2021”.*

***Art. 3 – LR 47/2020: (Disposizioni di attuazione)***

*1. I contributi previsti al comma 6 bis dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, come inserito da questa legge, sono concessi anche alle micro e piccole imprese di cui al suddetto comma aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio delle Marche alla data del 3 novembre 2020.”.*

L’Accordo di finanziamento in vigore sarà quindi quello derivante dalla presa d’atto delle modifiche/integrazioni sopravvenute in base alla richiamata LR 47/2020.